



**CAPITOLATO DI CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SCOLASTICHE
Periodo dicembre 2017- giugno 2019
(con possibilità di rinnovo per il successivo anno scolastico 2019/20)
CIG 7295455FE7**

ART. 1 QUADRO NORMATIVO

Il presente documento indicante le linee guida per la coprogettazione nell'ambito delle politiche scolastiche del Comune di Arese, è conforme alle seguente normativa principale:

- I. Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- II. Decreto Presidente Consiglio Ministri 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n.328"
- III. ANAC – Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"
- IV. D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici"

ART. 2 CONTESTO PROGETTUALE

1. La coprogettazione tra pubblico e privato sociale costituisce uno strumento sempre più diffuso per sviluppare interventi innovativi nei sistemi di welfare locale. Sorta nell'ambito sociale, nel Comune di Arese è stata estesa sperimentalmente all'ambito delle politiche scolastiche, in quanto ritenuta più funzionale a innovare e diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi e degli interventi a favore della Scuola attraverso una partnership tra Pubblica Amministrazione e soggetti del Terzo Settore.

2. Le positive esperienze di questo ultimo triennio nell'area del benessere, dell'inclusività e del supporto all'apprendimento, hanno consentito di sviluppare riflessioni e valutazioni su un nuovo modello possibile di relazione tra Comune, Scuola e Territorio, finalizzato alla progettazione partecipata e alla cogestione di alcuni interventi didattici, trasversali ad entrambi gli Istituti Comprensivi Statali, con la consapevolezza che, alla prova dei fatti, potesse risultare più funzionale al raggiungimento di alcuni obiettivi e non di altri.

3. Il Comune di Arese con atto consiliare n. 78 del 26/10/2017 ha deliberato all'interno del documento di approvazione del piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2017-18 di rinnovare l'utilizzo della forma gestionale della coprogettazione con il Terzo Settore, finalizzata all'innovazione e alla gestione dei servizi e interventi nell'area delle politiche scolastiche, così come stabilito nel Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.09.2016 relativo agli esercizi 2017-2019 e successiva nota di aggiornamento n. 7 del 31.01.2017.

4. Pertanto per il prossimo triennio, l'obiettivo della coprogettazione, condiviso con le Scuole del territorio di Arese, è di capitalizzare l'esperienza passata, confermando l'impostazione progettuale nelle aree dell'inclusività e del supporto all'apprendimento, fermo restando alcune modifiche e/o integrazioni, e demandando alla diretta e autonoma gestione delle Scuole la progettazione e realizzazione delle attività relative all'area del benessere, in quanto gli obiettivi, le attività e gli strumenti si sono andati legittimamente diversificando all'interno dei rispettivi piani triennali dell'offerta formativa.

5. Il presente capitolato si fonda quindi sul ritenere che il modello della coprogettazione (di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001) è estendibile alle progettazioni in ambito educativo-scolastico, in riferimento ai



progetti e alle attività che il Comune di Arese promuove e sostiene per le scuole areesine, considerando che:

i) permette di definire progetti, iniziative, interventi e attività complessi, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'Ente Locale e le Istituzioni Scolastiche locali, da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

ii) fonda la propria funzione economico/sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

iii) non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.11 della legge 241/1990 e successive modificazioni, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi socio-educativi; in particolare l'accordo, di diritto pubblico, con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell'istruttoria pubblica di progettazione, è l'accordo di collaborazione, previsto dall'art. 119 del T.U. n. 267/2000, da stipularsi in forma di convenzione, attraverso il quale tra l'ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto di coprogettazione;

iv) la coprogettazione si configura pertanto come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema locale al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona, della famiglia e della comunità, e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti, viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

6. La scelta di attivare una procedura di selezione rivolta in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi e progetti nel particolare settore in oggetto e nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti nell'erogazione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, prevalentemente come imprese non profit.

7. La scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso il sistema della coprogettazione si uniforma ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano in particolare la verifica e l'accertamento che:

a) gli obiettivi che ci si propone di conseguire comportino l'effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la progettazione e la co-gestione di un servizio/progetto,

b) l'affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore rispetti l'identità originaria di questo, che non deve essere alterata per effetto dell'affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non compatibili con la propria natura,

c) sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità organizzative - tecniche del soggetto e del loro radicamento territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerandone e valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze,



d) l'economicità dell'affidamento sia valutata in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

ART. 3 ORIENTAMENTI PER LA NUOVA CO PROGETTAZIONE

1. Il presente capitolato contiene le linee guida per la co-progettazione tra il Comune di Arese e il Terzo Settore nell'ambito delle politiche scolastiche per il periodo 2017-2020, capitalizzando le esperienze positive realizzate dall'anno scolastico 2014-15 in termini di capacità progettuale, di sperimentazione e di innovazione, che il territorio e le istituzioni scolastiche hanno espresso in sinergia e virtuosa collaborazione.

2. I presupposti di contenuto e di metodo che guidano l'azione dell'Amministrazione Comunale nell'avvio della presente coprogettazione, finalizzata ad integrare il Piano dell'Offerta Formativa Locale delle Scuole Aresine tramite il proprio Piano di interventi per il Diritto allo Studio, sono confermati nei seguenti elementi:

a) il Comune di Arese ha avviato nell'anno scolastico 2014-15 la prima sperimentazione di co-progettazione con soggetti del Terzo Settore sia nell'ambito delle Politiche Giovanili che delle Politiche Scolastiche, stabilendo un confronto stabile e strutturato a più livelli con i diversi soggetti del territorio impegnati nella formazione, educazione e prevenzione al disagio giovanile allo scopo di ripensare complessivamente al piano di interventi a favore della Scuola che annualmente si esprime nel documento del Piano di Diritto allo studio;

b) dal confronto continuo con i diversi interlocutori nei numerosi tavoli di lavoro di quest'ultimo triennio sono emerse alcune considerazioni in merito ai contesti, ai contenuti e al metodo della co-progettazione in ambito scolastico:

i) la valutazione positiva sulla capacità espressa del Terzo Settore in partnership, di svolgere un ruolo pro-attivo all'interno del sistema locale (Ente locale, Scuola, Famiglia, Territorio) nella coprogettazione e co-produzione di progetti e attività ad alto contenuto educativo;

c) la coprogettazione tanto più assume valore sociale all'interno di una prospettiva di sistema integrato di risposte e servizi a livello locale/territoriale quanto più affronta e propone soluzioni/percorsi di senso che considerano le questioni sociali fortemente connesse a quelle sanitarie, scolastiche, familiari, lavorative, ambientali, etc. e pertanto le possibili soluzioni ad esse non possono che essere che gli esiti virtuosi del lavoro di verifica, valutazione e condivisione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo negli ambiti operativi in oggetto;

d) la considerazione che l'alleanza strategica tra Ente locale, Scuola, Famiglia, Territorio è il presupposto strategico della coprogettazione, che chiama alla corresponsabilità nella realizzazione di politiche sociali e scolastiche pubbliche, che dà impulso all'elaborazione di un piano integrato dell'offerta formativa locale, che offre luoghi e opportunità per investire in pensieri, risorse, buone prassi, innovazione e sperimentazione;

e) la presa d'atto di una sempre più significativa presenza di studenti con "fragilità" dal punto di vista dell'apprendimento, del comportamentale e delle relazioni, tali da inficiare non solo il successo formativo ma anche il benessere individuale e sociale, con derive verso la dispersione scolastica e/o comportamenti antisociali; da qui la conferma della necessità di far convergere gli sforzi di tutti in maniera trasversale sulle seguenti aree tematiche:

- area del benessere (salute, sport, alimentazione, espressione artistica)
- area dell'inclusività (bisogni speciali educativi, sostegno scolastico, ecc)



- area di supporto all'apprendimento (spazio studio, doposcuola, etc.)
- area del supporto alla genitorialità (spazio mensa, corsi per genitori, etc.)
- area della cittadinanza attiva (educazione civica e alla legalità)

ART. 4 - OGGETTO, OBIETTIVI E AREE DI INTERVENTO

1. Costituiscono oggetto del presente bando i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di attività educative in ambito scolastico, gestite da personale specializzato, con idoneo titolo di studio riconosciuto ed esperienza negli ambiti di intervento suindicati (psicologi, psicopedagogisti, terapisti della riabilitazione/logopedisti, educatori professionali, etc.), a favore degli alunni e studenti delle Scuole Statali di Arese (Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria Primo Grado).

2. Le aree sono le seguenti:

A) AREA DELL'INCLUSIVITÀ

Obiettivi

- i) Prevenzione dell'insuccesso scolastico degli alunni (in modo particolare in situazioni di disturbi dell'apprendimento), anche accompagnandoli nel percorso di orientamento in ambito scolastico e di crescita personale;
- ii) Miglioramento della capacità inclusiva della scuola;
- iii) Sviluppo della professionalità dei docenti relativamente all'inclusione;
- iv) Accompagnamento dei genitori in presenza di difficoltà di crescita dei figli.

Progetti/attività

- a) Interventi di prevenzione sui disturbi dell'apprendimento nella scuola dell'infanzia e della primaria (screening, raccordo infanzia/primaria, interventi specialistici)
- b) Interventi di orientamento nella scuola secondaria I grado (spazio di ascolto/consulenza per studenti/genitori/docenti)
- c) Interventi di orientamento su affettività e benessere psicofisico in età pre e adolescenziale

B) AREA SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO

Obiettivo

Prevenzione dell'insuccesso scolastico, permettendo agli studenti di imparare ad organizzare autonomamente il lavoro scolastico pomeridiano, a svolgere i compiti con regolarità, ad appropriarsi di una metodologia di studio ed applicarla autonomamente (lavoro singolo e in piccolo gruppo in attività di doposcuola/spazio studio).

Progetti/attività

Progettazione e conduzione di gruppi studio per ragazzi della scuola secondaria I grado, in stretta collaborazione e su segnalazione dei docenti referenti, nonché in connessione con le diverse esperienze già attive sul territorio gestite da parte di altre realtà sociali e scolastiche.

3. Nello specifico le proposte progettuali dovranno articolarsi in un piano generale di azioni/attività che verranno definite e realizzate con le Istituzioni Scolastiche Statali durante il periodo dicembre 2017-giugno 2019.



4. Le specifiche esigenze delle Scuole Statali di Arese sono indicate nell' Allegato **SCHEDA A**, in base alla quale devono essere formulate le proposte progettuali dei concorrenti.

ART. 5 – DURATA

1. La presente coprogettazione ha durata di anni scolastici n.2 (due) nel periodo dicembre 2017-giugno 2019 (anni scolastici: 2017/18, 2018/19), con avvio anche in pendenza della stipula dell'atto amministrativo pubblico a seguito della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
2. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la coprogettazione vigente per il successivo anno scolastico 2019/20, in caso di buon andamento della gestione progettuale e previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e tutela del pubblico interesse; a tal fine il Comune comunicherà, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la propria disponibilità a rinnovare la coprogettazione per l'anno scolastico 2019-20, alle stesse condizioni contrattuali previgenti.
3. E' tassativamente esclusa la modalità del tacito rinnovo.

ART. 6 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

1. I servizi e i progetti oggetto della presente istruttoria devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell'individuo, concorrendo alla risposta ai bisogni da questo espressi.
2. Gli operatori devono essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati in materia socio-educativa-assistenziale, con comprovata esperienza curriculare, capaci di lavorare con il sistema dei servizi (sociale, sanitario, scolastico, ecc) e la comunità locale.
3. Il personale deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. Il Comune di Arese può richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.
4. Deve essere evitata la rotazione dei singoli operatori, individuando strategie organizzative che garantiscano operatori in grado di perseguire obiettivi e risultati attesi e continuità degli interventi. Il soggetto selezionato è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa e infortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.
5. Sono a carico del soggetto partner tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione, e l'amministrazione del personale necessario alla coprogettazione in oggetto.
6. Il soggetto selezionato, se cooperativa, si obbliga in applicazione della legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica" con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiori ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 7 – LUOGHI E SPAZI

1. Per la realizzazione dei progetti, i soggetti proponenti potranno utilizzare:
 - a) Spazio/i di loro proprietà o messo/i da loro a disposizione



- b) Spazio/i messi a disposizione dalle Direzioni Didattiche degli Istituti Comprensivi Aresini (Europa Unita e Don Gnocchi)
- c) Spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione (spazio giovanile, biblioteca comunale, suolo pubblico, etc.);

ART. 8 - MODALITÀ DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. La procedura si svolgerà in tre fasi distinte come di seguito illustrate:

- fase a) Selezione del partner progettuale
- fase b) Coprogettazione condivisa
- fase c) Stipula del contratto di coprogettazione

2. Nella fase a) si procede alla selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di realizzazione dei servizi previsti nel presente avviso di evidenza pubblica e nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione successivamente esplicitati.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nell'area qualità e nell'area costi.

3. Nella fase b) si procede alla coprogettazione in sede di tavoli di lavoro specifici con i responsabili tecnici del soggetto selezionato, i responsabili dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Arese e le Dirigenti Scolastiche (o loro delegati) degli Istituti Comprensivi Statali di Arese.

L'istruttoria prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e procede alla sua discussione critica mediante:

- i. la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- ii. la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi coprogettati;
- iii. la definizione del costo delle diverse prestazioni;
- iv. l'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie.

La fase b) della procedura sarà avviata successivamente alla conclusione della fase a) e si concluderà presumibilmente entro il mele di gennaio 2018.

4. Nella fase c) si procede alla stipula di un atto amministrativo pubblico tra il Comune di Arese e il soggetto selezionato.

5. Il soggetto selezionato attiverà i servizi e gli interventi proposti nell'offerta progettuale a far data dalla conclusione della fase b), anche nelle more della stipula dell'atto amministrativo pubblico.

ART. 9 - RISORSE PROGRAMMATE

1. Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività negli ambiti oggetto del presente bando, e messe a disposizione dal Comune di Arese sono pari a Euro **63.700.00=** (sessantatremilasettecento/00), al netto dell'IVA (se e in quanto dovuta) per ogni anno scolastico, così assegnate per area di intervento:

- i) AREA DELL'INCLUSIVITÀ: Euro 46.550,00= per ogni anno scolastico
- ii) AREA DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO: Euro 17.150,00= per ogni anno scolastico.

2. Le risorse complessive per il periodo dicembre 2017- giugno 2020 (comprensivo del rinnovo per l'anno scolastico 2019/20) ammontano a Euro **191.100,00= (centonovantunomilacent0/00)** al netto dell'IVA (se e in quanto dovuta).



3. La suddivisione del budget per area di intervento deve essere intesa come indicativa dei livelli del valore delle attività/interventi richiesti. Eventuali variazioni potranno essere considerate a livello di tavoli di coprogettazione nella seconda fase della procedura .

4. I soggetti proponenti potranno reperire ulteriori finanziamenti necessari per lo svolgimento delle suddette progettualità, anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni e attività di fund raising.

5. Il rinnovo è consentito alle stesse condizioni in essere e comunque nelle forme, nei termini e secondo le modalità espressamente previste dalla legislazione vigente al momento della scadenza della presente coprogettazione.

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Le risorse economiche messe a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale saranno liquidate, previa trasmissione da parte del soggetto partner individuato di idoneo documento fiscale e rendicontazione dell'attività svolta durante il periodo di riferimento, con relative spese sostenute.

Art. 11 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

1. Il soggetto selezionato si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto di coprogettazione. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti al soggetto selezionato, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato di gara.

Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CO PROGETTAZIONE

1. Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a operare con e per il Comune di Arese per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente capitolato.

2. Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008 e dall'art. 3.3 del documento allegato alla DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità".

Art. 13 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le modalità e i termini per la presentazione delle proposte e delle relative offerte sono indicate nel disciplinare di gara.

Art. 14 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

1. La selezione sarà espletata con valutazione specifica inerente sia la proposta tecnica sia la proposta economica relativa alla gestione delle progettualità, oggetto del presente capitolato, e verrà effettuata sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Le modalità di selezione, i criteri e l'assegnazione dei punteggi sono indicati nel disciplinare di gara.



ART. 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto selezionato (i soggetti selezionati) è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, a cose o persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento dell'attività per fatto proprio o del personale addetto.
2. Il soggetto selezionato dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
 - massimale non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per sinistro;
 - massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per persona;
 - massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per animali o cose.
3. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata in sede di lettera di aggiudicazione.
4. L'aggiudicatario, prima della stipula dell'atto pubblico amministrativo, dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% del compenso complessivo previsto per la gestione delle attività.
5. A conclusione del servizio, il deposito cauzionale, che potrà essere anche essere costituito da apposita polizza fideiussoria bancaria/assicurativa, verrà restituito, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi previsti dall'atto pubblico amministrativo.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione della convenzione, imposte, tasse e diritti relativi, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario. L'importo presunto ammonta a circa Euro 2.000,00=.

ART. 17 - PENALITA'

1. In caso di violazione in tutto o in parte delle norme del presente Capitolato, verrà applicata una penale di € 200,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
 - i) per ogni inosservanza di orari, accessi, attività rispetto a quanto concordato con il Comune di Arese
 - ii) per mancata sostituzione del personale assente;
 - iii) per violazioni agli adempimenti del presente capitolato di gara, del contratto e dell'offerta progettuale presentata.
2. Resta salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni; se entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni, l'aggiudicatario non fornirà alcuna controprova probante, l'Amministrazione Comunale applicherà la penale su indicata.
4. Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante trattenuta sul primo pagamento utile dei corrispettivi dovuti al soggetto attuatore selezionato.
5. Nel caso di applicazioni di penali per più di tre volte in un anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in essere.
6. L'applicazione della penalità è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 18 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione dell'atto pubblico amministrativo stipulato con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi:



- i) nel caso di cui al punto 5, del succitato art. 17
- ii) nel caso di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
- iii) nel caso di cessione del contratto
- iv) nel caso di abbandono del contratto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.

ART. 19 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Arese esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura selettiva e per la successiva stipula e gestione della convenzione.
2. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arese.

Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Stella Berton, tel 02.93527517 - e-mail: stella.berton@comune.arese.mi.it
Arese, novembre 2017

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Stella Berton

Documento allegato:

SCHEDA A - Scheda tecnica generale per l'impostazione progettuale